

Perdita o avaria delle merci verificatasi durante la loro spedizione o deposito"

L'interesse assicurabile del Proprietario della Merce

BUONGIORNO.

La mia relazione sul tema "Perdita o avaria delle merci verificatasi durante la loro spedizione o deposito" :

- L'interesse assicurabile del Proprietario della Merce. -

inizia in modo provocatorio evidenziando il quesito che il proprietario della merce si pone all'atto della stipula del contratto di trasporto o di deposito, cioè:

Ma perché devo spendere dei soldi per assicurare un rischio che si manifesta per fatto o colpa altrui e, comunque durante l'affidamento a terzi?

*La risposta è: **Perché ne hai interesse!***

La materia è complessa per i suoi risvolti giuridici, ugualmente cercherò, nel breve tempo concesso, di fornire gli elementi basilari al ragionamento da eseguire per rispondere a queste domande:

- **Perché devo assicurare le merci durante il loro trasporto o deposito affidato a terzi?**
- **Come assicurare?**
- **Cosa fare in caso di sinistro?**

L'argomento verrà trattato distinguendo tra i rischi di **trasporto** e rischi di **deposito**.

LC srl

Larizza Consulting Insurance Broker

Sede Sociale e Direzione Generale: 20149 MILANO – Via Monte Rosa, 19 – Tel 02.34.53.77.90 – Fax 02.34.53.76.95
Reg. Imp. Milano 179697/99 – R.E.A. 1593018 - C.F. e P. IVA 12856170159 – Matricola Albo Broker 1235/S – Cap. Soc. € 50.000.= i.v.
Internet: E-mail: info@larizzaconsulting.it - <http://www.larizzaconsulting.it>

1) DURANTE IL TRASPORTO

L'interesse ad assicurare le merci durante il loro trasporto trae origine da queste fonti:

- A. Il Contratto di compravendita
- B. Il limite di indennizzo concesso dalla legge al Vettore.
- C. Il contributo di "Avaria Generale"
- D. La consegna della merce senza l'incasso del corrispettivo suo valore .
- E. Il danno indiretto per mancata consegna delle merci

Vediamo perché.

A) L'INTERESSE CONTRATTUALE:

E' il piu' semplice da individuare perchè stabilito dal Contratto di compravendita delle merci.

A tale proposito ricordiamo i termini delle INCOTERMS,(International Commerce Terms) i quali, se sottoscritti, stabiliscono la ripartizione delle responsabilità, dei costi e dei rischi tra venditore e compratore nell'ambito internazionale.

Per motivi di tempo Vi evidenzio solo i principali agli effetti assicurativi

- EX WORK (vieni a prenderti la merce al mio magazzino)
- FOB = Free On Board – Franco a bordo
- CIF= Cost Insurance Freight – Costo, assicurazione e nolo - Porto arrivo o destino

Tralasciando:

- CPT = Carriage Paid To – Trasporto pagato fino a
- CIP = Carriage and Insurance Paid to – Trasporto e assicurazione pagati fino a
- DAT = Delivered At Terminal – Reso al terminal DAP = Delivered At Place – Reso al luogo di destinazione
- DDP= Delivered Duty Paid – Reso sdoganato
- FAS = Free Alongside Ship – Franco lungo bordo
- CFR = Cost and Freight – Costo e nolo

B) L'INTERESSE PER IL LIMITEDI INDENNIZZO CONCESSO AL VETTORE

E' opportuno assicurare la merce durante il trasporto affidato allo spedizioniere Vettore (1741 CC) , perché:

- A. in mancanza di precise istruzioni, non è tenuto a farlo (1749 CC);
- B. le leggi (1693 CC) e/o convenzioni che regolano il trasporto concedono allo stesso:
 - un limite di rimborso previsto sempre in tot al Kg, salvo in alcuni casi la "Colpa Grave" dello stesso, comunque da accertare legalmente.
 - l'esclusione di responsabilità nel caso in cui lo spedizioniere/vettore dimostri che il sinistro si è verificato per "Caso Fortuito o Forza maggiore".

Nota.

Elementare definizione di **Caso Fortuito o di Forza Maggiore =**

Qualunque fattore che renda inevitabile il verificarsi di un evento altrimenti improbabile.

es: Eccezionale evento atmosferico, Alluvione, Terremoto, Caduta di oggetti dal cielo; Rapina , Estorsione)

LC srl

Larizza Consulting Insurance Broker

Sede Sociale e Direzione Generale: 20149 MILANO – Via Monte Rosa, 19 – Tel 02.34.53.77.90 – Fax 02.34.53.76.95

Reg. Imp. Milano 179697/99 – R.E.A. 1593018 - C.F. e P. IVA 12856170159 – Matricola Albo Broker 1235/S – Cap. Soc. € 50.000.= i.v.

Internet: E-mail: info@larizzaconsulting.it - <http://www.larizzaconsulting.it>

C) L'INTERESSE PER IL CONTRIBUTO DI AVARIA GENERALE

L'Avaria Generale è disciplinata dal Codice della navigazione Artt. 302, 469, 526 e 537 e dalla YAR (Regole di York e Anversa)

Riguarda le spese e i danni direttamente prodotti dai provvedimenti ragionevolmente presi dal comandante della nave per la salvezza comune della nave e del carico.

Devono contribuire alle predette spese tutti gli interessati alla spedizione marittima, ovvero il proprietario o noleggiatore della nave ed il proprietario del carico.

D) L'INTERESSE PER LA CONSEGNA DELLA MERCE SENZA L'INCASSO DEL SUO CORRISPETTIVO VALORE

Mi riferisco alla "Merce Resa EX WORK o FOB" - Interesse del Venditore

Nota

Nella pratica quotidiana chi vende merci con termini di resa: EX WORK (Franco Fabbrica) o FOB si ritiene esonerato dal sostenere il costo di una propria assicurazione.

In effetti il contratto di vendita Franco Fabbrica (EX WORK) o FOB prevede che, dal momento in cui le merci vengono consegnate al vettore, risultino trasferiti all'acquirente tutti i rischi di perdita o danno delle stesse.

Questo è giusto solo nel caso in cui la consegna delle merci avvenga contestualmente al pagamento della fattura.

Diversamente, se il contratto di vendita con resa Ex Work o FOB prevede il pagamento dilazionato rispetto alla consegna della merce, è legittimo prevedere che, **nel caso in cui la stessa non pervenisse a destino**, risulterà difficile pretendere l'incasso della fattura, per intervenuta difficoltà economica dell'acquirente o , peggio, per sua malafede.

Quindi occorre, prudenzialmente pensare a stipulare l'assicurazione trasporti, utilizzando una apposita Clausola definita " Contingency" che nella sostanza dice, sostanzialmente:

Interesse del Venditore

La garanzia si intende prestata a prescindere dai termini effettivi di resa o consegna delle merci, anche quando cioè, per condizioni di acquisto e/o vendita, il rischio o l'onere dell'assicurazione fosse a carico del Compratore/Ricevitore, Cliente.

In questo caso, per ottenere il risarcimento, la Ditta Contraente dovrà esibire agli Assicuratori prova che il predetto Compratore/Ricevitore, cliente;

- *non ha pagato la fattura di vendita per mancata consegna (totale o parziale) delle merci*
- *non ha coperto di assicurazione le merci perdute o danneggiate*

Resta inteso e stabilito che la Ditta Contraente dovrà:

- *fare salvi tutti i diritti degli Assicuratori, nei confronti dei vettori e/o terzi.*
- *restituire agli Assicuratori l'indennizzo percepito in eccesso qualora ottenesse in tutto o in parte, il pagamento della fattura di vendita*

LC srl

Larizza Consulting Insurance Broker

Sede Sociale e Direzione Generale: 20149 MILANO – Via Monte Rosa, 19 – Tel 02.34.53.77.90 – Fax 02.34.53.76.95
Reg. Imp. Milano 179697/99 – R.E.A. 1593018 - C.F. e P. IVA 12856170159 – Matricola Albo Broker 1235/S – Cap. Soc. € 50.000.= i.v.
Internet: E-mail: info@larizzaconsulting.it - <http://www.larizzaconsulting.it>

E) IL DANNO INDIRETTO PER LA MANCATA CONSEGNA DELLA MERCE

Facile immaginare che in conseguenza di un sinistro verificatosi durante il Trasporto, oltre al danno subito per la mancata consegna della merce **emerge il danno Indiretto**, vale a dire:

- la perdita di profitto per la mancata vendita, se l'assicurazione è stata stipulata da chi ha acquistato la merce
- penali per ritardo di consegna al fornitore eventualmente previsti dal contratto di vendita se trattasi di componente intermedio di un prodotto finito o componente di impianto.

Bene,

Rilevato l'interesse ad assicurare le merci durante il loro trasporto passiamo ora ad esaminare l'interesse ad assicurare le merci

2) DURANTE IL DEPOSITO

L'interesse ad assicurare le merci durante il loro deposito presso Terzi (in semplice deposito o per contratto di Logistica , trae origine da queste fonti:

- **Le circostanze esimenti la Responsabilità del Depositario .**
- **Il danno indiretto per la mancata consegna al destinatario** (mancata vendita, perdita di profitto)
- **Il danno indiretto per la causata interruzione della supply chain**

Perché?

Per i seguenti elementi o circostanze

F) LE CIRCOSTANZE ESIMENTI LA RESPONSABILITÀ DEL DEPOSITARIO

Pur prevedendo l'art. 1766 che il depositario deve riconsegnare le merci nello stesso stato in cui si trovava, siamo pur sempre in tema di contratto di Responsabilità e perciò anche in questo caso vige l'esclusione di responsabilità per il Caso Fortuito o Forza Maggiore, **con l'aggravante che in questo caso spetta al danneggiato l'onere della prova 2697 CC.**

Nota.

Elementare definizione di Caso Fortuito o di Forza Maggiore = Qualunque fattore che renda inevitabile il verificarsi di un evento altrimenti improbabile. es: Eccezionale evento atmosferico, Alluvione, Terremoto, Caduta di oggetti dal cielo; Rapina , Estorsione)

G) IL DANNO INDIRETTO PER LA MANCATA CONSEGNA DELLA MERCE O INTERRUZIONE DELLA SUPPLY CHAIN

Facile immaginare che in conseguenza di un sinistro verificatosi presso terzi oltre al danno subito per la mancata consegna della merce **emergerà il danno Indiretto**, vale a dire:

- le spese necessarie per il reperimento delle materie prime o il rifacimento del prodotto;
- la perdita di profitto per la mancata vendita;
- penali per ritardo di consegna al fornitore se trattasi di componente intermedio di un prodotto finito o componente di impianto

LC srl

Larizza Consulting Insurance Broker

Sede Sociale e Direzione Generale: 20149 MILANO – Via Monte Rosa, 19 – Tel 02.34.53.77.90 – Fax 02.34.53.76.95

Reg. Imp. Milano 179697/99 – R.E.A. 1593018 - C.F. e P. IVA 12856170159 – Matricola Albo Broker 1235/S – Cap. Soc. € 50.000.= i.v.

Internet: E-mail: info@larizzaconsulting.it - <http://www.larizzaconsulting.it>

Terminata così l'analisi dell'interesse assicurabile del proprietario della merce, vediamo ora di capire come si deve assicurare e chi può assicurare?

- **Come Assicurare?**

Sul come Assicurare, cioè sulla illustrazione dei metodi e delle condizioni ideali di assicurazione, lascio la parola a chi tali condizioni le detta e le scrive, cioè all'Assicuratore, che parlerà nella prossima sessione sul tema Assicurazioni..

In questa sede, in qualità di Broker cioè di rappresentante degli interessi dell'Assicurato, mi preme raccomandare di leggere attentamente la Polizza al fine di rilevare se le clausole regolanti:

- L'Oggetto della Garanzia previsto dal contratto, vale a dire . cosa assicura la polizza?
- I Rischi Assicurati
- La validità territoriale
- Le Condizioni di Assicurazione, cioè come opera la Polizza a proposito di:
- Il Criterio di Indennizzo
- Il Massimale
- Le Franchigie / Scoperti
- La Forma della Assicurazione (Valore Intero – I Rischio Assoluto)
- La durata della garanzia

Soddisfano in pieno le esigenze di copertura della merce durante il suo trasporto o deposito.

- **Chi può assicurare?**

Per quanto riguarda la stipula della Polizza, preferisco consigliare di prevedere nel contratto di spedizione o di trasporto, che l'onere assicurativo venga posto a carico dello Spedizioniere e dell'Operatore Logistico. Quanto sopra perché, prevedibilmente:

- solo loro hanno il controllo effettivo del rischio e la facoltà di intervenire in prima persona in caso di sinistro a tutto vantaggio della velocità di liquidazione del sinistro;
- si eviteranno inutili duplicazioni del premio, perché comunque l'operatore Logistico o lo spedizioniere dovrà comunque coprire il proprio rischio di Responsabilità Professionale, nei termini stabiliti, da :

- a) per lo spedizioniere, dalle leggi convenzioni regolanti l'attività di trasporto e spedizione;
- b) per il depositario e/o operatore logistico l'art.1766 del Codice civile il quale prevede l'obbligo di restituzione in natura,

Naturalmente il proprietario della merce dovrà pretendere copia della Polizza di assicurazione stipulata per proprio conto, la certezza della sua validità e quindi regolarità del pagamento del premio.

LC srl

Larizza Consulting Insurance Broker

Sede Sociale e Direzione Generale: 20149 MILANO – Via Monte Rosa, 19 – Tel 02.34.53.77.90 – Fax 02.34.53.76.95
Reg. Imp. Milano 179697/99 – R.E.A. 1593018 - C.F. e P. IVA 12856170159 – Matricola Albo Broker 1235/S – Cap. Soc. € 50.000.= i.v.
Internet: E-mail: info@larizzaconsulting.it - <http://www.larizzaconsulting.it>

Cosa fare in caso di sinistro?

Questa fase rappresenta il "momento della verità", dove ci si rende conto se la garanzia acquistata, oltre ad essere stata conveniente, (per il premio trattato) è risultata efficace!

Il beneficiario della Polizza, naturalmente, vorrebbe incassare l'indennizzo contro presentazione di denuncia, ma per effetto delle regole imposte dalla legge e dalle Condizioni di Assicurazione, non è così semplice.

Vediamo dunque brevemente cosa prevede la Polizza di Assicurazione.

L'argomento è trattato nelle Condizioni di Assicurazione che si ispirano alla legge.

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

Qualsiasi contratto, salvo espressa deroga, prevede a carico dell'Assicurato :

- Di fare tutto quanto sia possibile per evitare o limitare il danno
- se trattasi di Incendio / furto o rapina di denunciare il fatto alle autorità di polizia
- di presentare denuncia di sinistro agli assicuratori non appena venuto a conoscenza nei termini di legge (a tale proposito ricordo che il nostro Codice Civile 1913 prevede che l'avviso del danno sia presentato agli assicuratori entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne è venuto a conoscenza)
- di richiedere l'intervento immediato del perito / commissario d'avaria indicato sul certificato oppure quello raccomandato dall'assicuratore.
- Di presentare agli assicuratori il Certificato d'avaria, i documenti attestanti che la merce era in viaggio, la fattura di acquisto e/o vendita della merce e tutto quanto altro l'Assicuratore richiederà a norma della polizza stipulata (vedi condizioni Generali di Assicurazione) per dimostrare, luogo, natura, valore del danno, titolo a riscuotere l'indennizzo.
- di fare salvi e di rinnovare i diritti di rivalsa degli assicuratori (art. 1916 del CC)

Se il danno non viene liquidato in tempi brevi.

Come sapete se non esercitate un diritto entro certi termini lo stesso si estingue.

Nel caso specifico della assicurazione trasporti intervengono i seguenti termini.

- Prescrizione nei confronti del vettore, regolata dall'art. 2951 del CC e dalle convenzioni internazionali regolanti il tipo di spedizione utilizzato (vedi tabella) in termini di Prescrizione e decadenza.
- Prescrizione in materia assicurativa se stipulato in Italia regolata dall' art.(2952) due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto, se il contratto è stipulato all'estero bisogna verificare.

I due termini sono strettamente collegati, nel senso che :

- a) per non perdere il diritto all'indennizzo dovrete far salvi i diritti di rivalsa degli assicuratori nei confronti del vettore (art.1916 CC)
- b) per far salvi i diritti di rivalsa dell'assicuratore dovrete non far cadere in prescrizione il diritto all'indennizzo avanzato nei confronti del vettore (art. 2951).

Quindi :

Per rinnovare i termini all'assicuratore occorre inviare allo stesso una raccomandata ai sensi dell'art. 2952

Per rinnovare i termini allo spedizioniere vettore Terrestre o Aereo occorre inviare allo stesso una raccomandata ai sensi dell'art. 2951

LC srl

Larizza Consulting Insurance Broker

Sede Sociale e Direzione Generale: 20149 MILANO – Via Monte Rosa, 19 – Tel 02.34.53.77.90 – Fax 02.34.53.76.95

Reg. Imp. Milano 179697/99 – R.E.A. 1593018 - C.F. e P. IVA 12856170159 – Matricola Albo Broker 1235/S – Cap. Soc. € 50.000.= i.v.

Internet: E-mail: info@larizzaconsulting.it - <http://www.larizzaconsulting.it>

Per rinnovare i termini allo spedizioniere Vettore Marittimo occorre , invece, esercitare una azione legale (fare causa) come stabilito dalla convenzione di Bruxelles dice: (art. III comma 6)

"in qualsiasi caso il vettore e la nave saranno esonerati da ogni responsabilità per perdite o danni, se non sarà promosso giudizio entro un anno dopo la riconsegna delle merci o la data in cui le merci avrebbero dovuto essere riconsegnate".

END.
FL x LC

Qui naturalmente mi fermo perché , come dicevo prima addentrarsi in questo argomento richiede l'esercitazione pratica fatta sulla singola o specifica esigenza.

Resto però a vostra disposizione per rispondere a domande o per ogni commento o chiarimento.

Grazie per l'attenzione.

LC srl

Larizza Consulting Insurance Broker

Sede Sociale e Direzione Generale: 20149 MILANO – Via Monte Rosa, 19 – Tel 02.34.53.77.90 – Fax 02.34.53.76.95
Reg. Imp. Milano 179697/99 – R.E.A. 1593018 - C.F. e P. IVA 12856170159 – Matricola Albo Broker 1235/S – Cap. Soc. € 50.000.= i.v.
Internet: E-mail: info@larizzaconsulting.it - <http://www.larizzaconsulting.it>